



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 455
Allegati:

Roma, (vedi intestazione digitale)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 3524 e 3525]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
A1805A - Settore Difesa del Suolo
(difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l.
(sanfrancescoenergie@legalmail.it)

Oggetto:

BARBARESCO, CASTAGNITO e NEIVE (CN) – “Ricostruzione traversa del canale irriguo ‘San Marzano’ con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco” sul Fiume Tanaro.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società San Francesco Energie s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

- e, p.c.* Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3524 e 3525]
(ctva@pec.minambiente.it)
- e, p.c.* Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)
- e, p.c.* Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Tecnico per le dighe di Torino
(digheto@pec.mit.gov.it)
- e, p.c.* Al Distretto Idrografico del fiume Po
Segretariato Generale
(protocollo@postacert.adbpo.it)
- e, p.c.* All'AIPo – Ufficio di Alessandria
(ufficio-al@cert.agenziapo.it)
- e, p.c.* Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)
- e, p.c.* Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al procedimento in argomento,
considerato che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 15168 del 04/06/2018, a seguito della valutazione di cui all'allegato parere tecnico istruttorio prot. n. 15165 di pari data, ha comunicato alla Società San Francesco Energie s.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto di seguito riportato:

< In riferimento al procedimento in argomento; visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; vista la nota del medesimo Ministero prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 con la quale si chiede, in considerazione di quanto in ultimo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 2713 del 20/04/2018, alla Direzione generale ABAP di trasmettere con ogni



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

possibile urgenza il relativo parere tecnico istruttorio; si comunica alla Società San Francesco Energie s.r.l. che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 04/06/2018, prot. n. 15165 (allegato alla presente quale parte integrante), ha ritenuto – allo stato attuale degli atti disponibili - di non poter determinare la compatibilità ambientale del progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.

Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio sia stato espresso ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si comunica a codesta Società San Francesco Energie s.r.l. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società San Francesco Energie s.r.l. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società San Francesco Energie s.r.l. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Piemonte al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società San Francesco Energie s.r.l. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.

CONSIDERATO, pertanto, il parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 15165 del 04/06/2018, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, di seguito riportato integralmente:

< VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM-MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 29 aprile 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. I, n. 2403.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in particolare l'articolo 23, comma 2, il quale stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., con nota priva di data e protocollo (trasmessa a mezzo di e-mail PEC il 27/12/2016 e pervenuta con i relativi documenti allegati il 29/12/2016), ha presentato istanza anche a questo Ministero per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto di Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN).

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato di aver completato positivamente l'esame preliminare di competenza sull'istanza ed i documenti trasmessi e, di conseguenza, la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 2106 del 24/01/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con istanza del 27/12/2016 (pervenuta in formato cartaceo il 29/12/2016) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia,



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale per la dichiarazione di compatibilità ambientale – VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato, tra l'altro, "... la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi ...".

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve evidenziare che a seguito della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero, conseguenti all'emanazione del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 - definitivamente attuato a decorrere dall'11/07/2016 -, risulta competente per il procedimento di cui trattasi oltre a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Si evidenzia, per quanto sopra, a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. la necessità che tutta la documentazione progettuale e il SIA (compresi quindi anche le future integrazioni) siano trasmessi ai suddetti Uffici centrale e periferico di questo Ministero, risultando quello citato nella predetta istanza pervenuta il 27/12/2016 Ufficio centrale ormai soppresso e il cui indirizzo di e-mail PEC non è coerentemente più attivo.

Si chiede, pertanto, di voler aggiornare il proprio indirizzario con i corretti recapiti delle e-mail PEC degli Uffici di questo Ministero come sopra riportato per la medesima Soprintendenza ABAP e, a piè di pagina, per questo Servizio V, Tutela del paesaggio.

Di conseguenza, si deve chiedere di voler trasmettere una copia digitale e cartacea del progetto e dello SIA di cui trattasi anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Inoltre e come indicato nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (di concerto redatte con questo Ministero e pubblicate nella loro attuale versione "Rev.4 del 3.12.2013"), a questo Ministero devono essere ugualmente inoltrate anche tre copie digitali della documentazione trasmessa.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. quanto segue.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve rilevare come la "Relazione paesaggistica" e il "Quadro programmatico" del SIA (pp. 13-22) non abbiano verificato la compatibilità del progetto di cui trattasi con le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale nella sua versione aggiornata dalla Regione Piemonte con la relativa riadozione di cui alla D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 (pubblicata in BURP n. 20 del 21/05/2015), ma con quella non più vigente adottata nel 2009.

Si chiede, pertanto, alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. di voler aggiornare i suddetti documenti allegati all'istanza con la citazione e conseguente verifica di quanto proposto per la presente fase di VIA con le prescrizioni immediatamente cogenti del suddetto vigente Piano paesaggistico regionale (cfr. articolo 143, co. 9, del D.Lgs. 42/2004).

Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di ricevere gli elaborati aggiornati e gli atti di cui sopra, specificando come la presente richiesta di aggiornamento non deve essere intesa quale richiesta di documentazione integrativa per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP, risultando il suddetto aggiornamento un preciso obbligo del SIA per una corretta verifica degli atti programmatori attualmente vigenti.

Con l'occasione, si ritiene utile evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che sulla medesima area interessata dal proprio progetto sono stati presentati nel corso degli anni precedenti altri due progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico.

Il primo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 2632 della Società EDISON S.p.A.) è stato già oggetto del Decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 33 del 16/02/2016.

Il secondo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 3131 della Società TANARO POWER S.p.A.) è ancora in fase di istruttoria presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e questo Ministero.

Per quanto sopra e visto quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo ai progetti di cui sopra della Società EDISON S.p.A. e della Società TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, si comunica alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la scrivente Direzione generale ABAP, competente per la presente procedura di VIA ai sensi del DM n. 44/2016 per l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvederà all'istruttoria procedimentale di competenza nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo diverso ed aggiornato avviso della medesima da acquisirsi nel corso del presente procedimento.

Alla Regione Piemonte, visto quanto appreso nel corso della riunione del 12 dicembre u.s. presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS relativamente all'espressione di un parere da parte dell'AIPo per un impianto idroelettrico proposto sullo stesso Fiume Tanaro in riferimento alla relativa compatibilità con il P.A.I., si deve chiedere di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Inoltre e considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

SIA – ma solo una “Relazione preliminare di inquadramento archeologico”, priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., con e-mail PEC del 14/02/2017 e con nota del 24/02/2017, a riscontro di quanto chiesto dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 24/01/2017, ha trasmesso “... copia degli elaborati denominati ‘24 - Relazione paesaggistica’ e ‘SIA1 – Studio di Impatto Ambientale’ aggiornati in merito alla compatibilità con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui al D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015. Gli elaborati allegati alla presente aggiornano e sostituiscono gli elaborati omonimi già trasmessi ...”.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della “Relazione paesaggistica” e del “SIA1” al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la “Relazione paesaggistica” e il “SIA1” trasmessi, benché abbiano



Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009 (cfr. p. 17 della "Relazione paesaggistica" e p. 13 del "SIAI"), così potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto.

Tuttavia, nel merito dell'aggiornamento operato si deve comunque evidenziare come lo stesso non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese.

In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle tutele previste dal PPR riadottato vigente codesta Società riferisce nel caso del vincolo paesaggistico del corso d'acqua solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell'articolo 14, "Sistema idrografico" (cfr. comma 6) – attualmente non vigenti ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del Codice – e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative "prescrizioni" (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della "Relazione paesaggistica" e p. 24 del "SIAI").

Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito Unesco dalla "buffer zone" e dalla "core zone" delle "Componente 3 – Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 – cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato").

Egual considerazione deve essere rivolta alla tutela delle aree boscate (cfr. "SIAI", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova Relazione paesaggistica in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003:

"Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si richiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento, tenendo in considerazione le ulteriori osservazioni di cui sopra della scrivente per quanto attiene la tutela paesaggistica delle aree interessate.

Inoltre e considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo SIA – ma solo una “Relazione preliminare di inquadramento archeologico”, priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si conferma la richiesta a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Si conferma che qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Alla Regione Piemonte si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l. con e-mail PEC del 10/03/2017, come riscontro alla nota della Direzione generale ABAP del 10/03/2017, ha trasmesso “... documentazione relativa alla VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO nel contesto dell'impianto in oggetto ...”, quindi pubblicata sul sito web dell'Autorità competente.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.639 del 02/03/2017, ha convocato una riunione presso la propria sede per il 16/03/2017, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.



Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo con nota prot. n. 15208 del 28/03/2018 ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al procedimento in oggetto, nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 152/2006, si evidenzia quanto segue.

Visti i precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un incontro preliminare tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, il parere ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi il suddetto parere non risulta ancora pervenuto e preso atto dell'esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 11756 del 14/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'incontro del 16/03/2017 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che Il Segretario Generale del Distretto Idrografico del fiume Po con nota prot. n. 2304 del 27/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. nota n. 11756 del 14/04/2017 si rende noto che in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) e alla sua ubicazione (fiume Tanaro a Barbaresco) il parere di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato da AIPo, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, visti i pareri n. 2509 e 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 alla Società San Francesco Energie s.r.l. i conseguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del proponente, come di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017 con cui, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione []" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...]" ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Poiché quanto sopra enunciato comporta la archiviazione del procedimento di V.I.A., nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che con la presente si sollecita, nonché il rigetto del Piano di Utilizzo presentato, si ritiene di dover dare attuazione, per entrambi i procedimenti, alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si evidenzia che la Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al citato art. 10-bis della Legge n. 241/90, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa che, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite pec.

Si allegano alla presente i pareri nn. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] e 2509 del 06/10/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 16/10/2017 sono allegati i pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 2509 del 06/10/2017, relativo al Piano di utilizzo terre ai sensi del DM 161/2012, e n. 2510 del 06/10/2017, relativo al progetto di cui trattasi, nel quale ultimo la stessa Commissione ha, tra l'altro, "... VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...".



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.25757 dell'08/11/2017, a riscontro di quanto rappresentato dal proponente, ha accolto la richiesta di quest'ultimo di differimento di 60 giorni del termine di cui alla suddetta nota del 16/10/2017.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31983 del 14/11/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 11756 del 14/04/2017 ed al conseguente riscontro del Segretario Generale del Distretto idrografico del fiume Po prot. n. 2304 del 27/04/2017, si deve chiedere all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) se abbia potuto determinare la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto ancora dal vigente approvato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 11 – DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, pubblicata in BURP n. 42 del 19/10/2017, S.O. n. 1).

La suddetta nuova richiesta a codesta Agenzia è determinata dall'acquisizione della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, con la quale si è comunicato al proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 l'avvenuta espressione del parere n. 2510 del 06/10/2017 da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la quale ha ritenuto "... di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto ..." di cui trattasi, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 26, co. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 (nella sua formulazione previgente alla riforma di cui al D.Lgs. 104/2017).

Con la stessa nota, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha anche sollecitato questa Direzione generale ABAP a trasmettere il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi, il quale parere tuttavia si evidenzia al medesimo Dicastero non può essere emesso allo stato attuale se non nel senso di una perdurante impossibilità a determinare la compatibilità paesaggistica del medesimo progetto, in mancanza di una esplicita espressione della preposta Amministrazione pubblica rispetto alla compatibilità dello stesso progetto con il P.A.I.

Con l'occasione, si trasmette alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la suddetta nota del 16/10/2017 e gli allegati pareri nn. 2509 e 2510, per la relativa completezza degli atti attinenti al procedimento di cui trattasi.

Alla Società San Francesco Energie S.p.A. si chiede, in ogni caso, che le eventuali proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, come richieste dal MATTM-DVA con la suddetta nota del 16/10/2017, siano trasmesse anche a questo Ministero (Direzione generale ABAP e competente Soprintendenza ABAP), come anche si chiede che questo stesso Ministero sia informato, almeno per conoscenza, delle note che si presentano al MATTM-DVA per il differimento di termini procedurali che possono incidere sulle espressioni di propria competenza (cfr. nota del 25/10/2017 citata dal MATTM-DVA nella nota prot. n. DVA.RU.U.25757 del 08/11/2017).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., per il tramite del proprio consulente legale, con nota dell'08/01/2018, avente ad oggetto "... Formali e motivate osservazioni, con contestuali istanze da



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

assumersi in autotutela a cura del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE" e quale riscontro di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, ha comunicato le proprie "... Formali e motivate osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis, sulla manifesta violazione di legge, sub specie degli artt. 3 e 10bis della L. 241/1990, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria ...", allegando alla stessa nota cinque documenti di controdeduzione nel merito di quanto esposto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nei relativi pareri sopra citati (due controdeduzioni ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nn. 2509 e 2510 del 06/10/2017; una relazione tecnica; due planimetrie).

CONSIDERATO che le controdeduzioni del proponente sono state trasmesse anche alla Direzione generale ABAP, benché le stesse quali formali e motivate osservazioni facciano riferimento ai soli atti espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche se quest'ultimi hanno ripreso le comunicazioni effettuate nel corso del presente procedimento dalla suddetta Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524" (cfr. p. 4), si afferma che la stessa Direzione generale ABAP ha potuto provocare con la frase riportata dallo stesso proponente - in verità, in modo avulso dal contesto a cui si riferisce e rispetto al suo letterale contenuto ed in effetti totalmente contrario a quanto prospettato dal proponente - un possibile fraintendimento di fatto provocando con ciò gli effetti prodotti dal parere sopra citato del 06/10/2017. Si ritiene in merito, che quanto prospettato dal proponente sia destituito di qualsiasi fondamento, avendo la stessa Direzione generale ABAP ben esposto le ragioni che l'hanno indotta a non formalizzare ancora il proprio parere tecnico istruttorio e, nel contempo, a richiedere in più occasioni all'AIPo la trasmissione del relativo parere, il tutto a prescindere quindi dal pur citato errore di citazione del proponente dei riferimenti di riadozione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524" (cfr. p. 6), si afferma che "... l'intervento in progetto non ha carattere 'trasformativo' ma bensì di 'ripristino e valorizzazione' di infrastrutture irrigue storicamente presenti e danneggiate da eventi alluvionali passati ...". Si ritiene, al contrario, che l'intervento in progetto sia invece trasformativo dei luoghi, come d'altronde ben illustrato nelle successive immagini dello stesso documento (cfr. pp. 8-12), di fatto costituendo ciò motivo di nuova verifica di compatibilità dello stesso intervento con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale e, di conseguenza, con la compatibilità con le norme del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quest'ultimo a carico della relativa Autorità competente, individuata dal Distretto idrografico del fiume Po nell'AIPo, anche solo a verificare il non mutamento delle condizioni paesaggistiche del fiume a causa della realizzazione del medesimo intervento, non potendosi le stesse condizioni accettarsi anche solo per l'avvenuta proposta di opere di compensazione a margine dei lavori previsti. Nel merito, quindi, non si può concordare con il proponente nel momento in cui nel medesimo documento di cui trattasi (cfr. p. 24), lo stesso ritiene risolutiva nel merito della compatibilità del suo progetto il fatto che lo Studio di Impatto Ambientale dallo stesso redatto abbia già risolto la valutazione di compatibilità dell'intervento proposto con le indicazioni del PAI, di fatto con ciò ribaltando le competenze in merito riservate all'AIPo, la quale tuttavia ha già avuto modo di esprimersi per due volte in senso negativo per simili interventi localizzati entrambi sullo stesso luogo oggi interessato dal presente terzo progetto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.644 del 12/01/2018 ha comunicato quanto segue alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dai Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti delle istruttorie al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

Con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. DVA-25162 del 31/10/2017, la Società ha chiesto il differimento di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui al sopra citato art. 10-bis al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni ai sopra citati pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS che, alla luce delle motivazioni addotte, è stato concesso con nota prot. DVA-25757 del 08/11/2017.

Con nota del 08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, lo Studio Legale Associato nella persona dell'Avv. Porro, in qualità di consulente legale della Società, ha inviato la documentazione prodotta che si trasmette a codesta Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale ABAP:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti dell'istruttoria al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

A seguito dell'esame di quanto prodotto dalla Società nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, la Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 2713 del 20/04/2018



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

con cui, nel valutare che "continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale [...]", ha ritenuto di "non accogliere le istanze della Società San Francesco Energie S.r.l. [...]" ed ha, pertanto, confermato il proprio parere n. 2510 del 06/10/2017.

Per quanto sopra, ai fini della conclusione del procedimento, si chiede a codesto Ministero di voler provvedere con ogni possibile urgenza alla trasmissione del proprio parere di competenza.

Al fine di migliorare il coordinamento tra amministrazioni, si informa che i sopra citati pareri n. 2510 del 06/10/2017 e n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sono disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali di questo Ministero al link: <http://www.va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/1650/2829?Testo=&RaggruppamentoID=19> >.

CONSIDERATO che sulla medesima area interessata dal progetto di cui trattasi sono stati precedentemente presentati da diversi proponenti analoghi progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico (in particolare dalle Società EDISON S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 2632; Società Tanaro Power S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 3131).

CONSIDERATO che per il primo progetto della Società EDISON S.p.A. è stato già emesso un favorevole decreto di compatibilità ambientale con DM n. 33 del 16/02/2016, anche sulla base del parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 4101 del 19/02/2015 e di quello della Regione Piemonte con DGR n. 22-1005 del 09/02/2015 - integrato con DGR n. 42-1756 del 13/07/2015 -, tuttavia senza che nell'ambito dello stesso procedimento sia stata espressa una valutazione di non compatibilità dello stesso progetto con il PAI, benché l'AIPo sia stata coinvolta nell'endoprocedimento di competenza regionale come risulta dalla lettura delle stesse delibere di Giunta regionale e che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ne abbia comunque prevista la preventiva acquisizione nella prescrizione a) del proprio parere n. 1871 del 25/09/2015. Il parere AIPo è stato quindi reso con nota prot. n. 23426 del 21/09/2016 - successivamente quindi alla pubblicazione del suddetto decreto di compatibilità ambientale - in senso negativo per la relativi compatibilità con il PAI.

CONSIDERATO che per il secondo progetto della Società Tanaro Power S.p.A., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in qualità di Autorità competente in sede statale -, con nota prot. n. DVA.RU.U. 28953 del 14/12/2017, ha comunicato l'archiviazione del relativo procedimento, nell'ambito del quale avendo acquisito il parere negativo dell'AIPo di compatibilità dello stesso progetto con il PAI (prot. n. 23419 del 21/09/2016, reso pubblico sul sito web dell'Autorità competente in sede statale, tra le osservazioni della Regione Piemonte del 04/10/2016), la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 32072 del 15/11/2017 ha espresso parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale, stante la relativa conseguente incompatibilità con le prescrizioni di vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo al suddetto progetto e a quello di cui trattasi delle Società EDISON S.p.A. e TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, la Direzione generale ABAP deve provvedere all'istruttoria procedimentale di competenza nel presente procedimento di valutazione di impatto ambientale nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quindi, considerando i diversi progetti quali alternativi e non cumulabili tra loro.



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018

15



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che, successivamente all'avvio dei suddetti procedimenti su istanza delle Società EDISON S.p.A. e Tanaro Power S.p.A., è stato presentato alla valutazione di impatto ambientale il presente terzo progetto di demolizione della traversa esistente e crollata parzialmente con la contemporanea costruzione di un simile impianto idroelettrico a cura della Società San Francesco Energie S.p.A. (MATTM-DVA: ID_VIP 3524-3525), la cui istruttoria da parte della Direzione generale ABAP deve essere svolta pertanto nell'identico senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in quanto trattasi, anche questo, di progetto alternativo ai primi due sopra citati.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il presente terzo progetto di impianto idroelettrico localizzato nell'eguale ambito del fiume Tanaro, non si possono escludere per evidenti elementi agli atti – cfr. esiti della riunione svoltasi presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del 16/03/2017, alla quale ha partecipato il rappresentante dell'AIPo, ma anche quanto espresso dalla medesima Commissione nei propri pareri del 06/10/2017 e del 20/04/2018, quest'ultimo di seguito citato, ed ancora per i pareri negativi già espressi dalla stessa AIPo per i progetti delle Società EDISON S.p.A. e della Tanaro Power S.p.A. – possibili elementi di incompatibilità anche del presente progetto con le prescrizioni del PAI, tali da determinare di conseguenza la non conformità del presente terzo intervento con le prescrizioni dettate dalla Norme di Attuazione dell'allora riadottato Piano paesaggistico regionale, ma anche con quelle del vigente medesimo Piano (in particolare, l'articolo 14, co. 11).

CONSIDERATO, per quanto sopra, che esistono sufficienti motivi per ritenere come allo stato attuale anche il presente terzo progetto idroelettrico non sia compatibile con le prescrizioni del PAI e, di conseguenza, con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, e che tali incompatibilità non consentano di prospettare la possibile conclusione favorevole del presente procedimento di valutazione della compatibilità ambientale, tanto quanto già occorso per gli interventi proposti dalla Società Tanaro Power S.p.A. e, solo successivamente all'emissione del relativo decreto di compatibilità ambientale, per quello della Società EDISON S.p.A.

CONSIDERATO che la valutazione della compatibilità con il PAI dell'intervento di cui trattasi non è di competenza di questo Ministero, ma dell'AIPo come stabilito dal Distretto Idrografico del fiume Po con la nota prot. n. 2304 del 27/04/2017, alla quale Agenzia di conseguenza è stato richiesto anche dalla Direzione generale ABAP di esprimere il proprio formale parere in merito.

CONSIDERATO che il suddetto parere dell'AIPo allo stato attuale non è pervenuto, tuttavia dovendosi provvedere all'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP alla luce di quanto sollecitato dall'Autorità competente in sede statale, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. DVA.RU.U. 10047 del 02/05/2018.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2510 del 06/10/2017, ha, tra l'altro, comunque "... VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...".

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2713 del 20/04/2018, ha, tra l'altro, comunque "... VALUTATO che le Controdeduzioni del Proponente mirano a chiarire e sviluppare alcuni temi in merito alle evidenze formalizzate dal MiBACT ma non esauriscono la trattazione delle ulteriori criticità riscontrate nel corso del procedimento di VIA, sintetizzate nei seguenti punti aggiuntivi del Parere della Commissione n. 2510 del 06/10/2017: "[...] VISTI i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ai sensi del R.D. 523/1904 e di



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018

16



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame; [...] VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; [...]". VALUTATO che relativamente a tali questioni il Proponente non ha saputo fornire indicazioni risolutive ...".

CONSIDERATO che quanto sopra valutato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in merito al fatto che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti, non può che confermare la presunzione di una non compatibilità del terzo intervento di cui trattasi con i valori paesaggistici che il Piano paesaggistico regionale ha voluto fare salvi nella relativa prescrizione delle Norme di Attuazione sopra più volte richiamata (art. 14, co. 11), attraverso il rimando alle prescrizioni del PAI, che più in particolare attengono ai processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro sopra citati, che devono comunque essere salvaguardati ai fini della conseguente tutela paesaggistica del fiume stesso.

CONSIDERATO quanto previsto dal previgente Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte (D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, pubblicato nel BURP n. 20 del 21/05/2015), in particolare dall'articolo 14, Sistema idrografico, delle relative Norme di Attuazione, il quale al comma 10 stabilisce quale prescrizione che "... All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il previgente articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale riadottato il 18/05/2015, è stato sostituito nell'approvato Piano paesaggistico regionale e nella parte relativa alle Prescrizioni indicate in quest'ultimo dal seguente comma 11: "... Art. 14. Sistema idrografico ... Prescrizioni ... [11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

- b. *la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale”.*

CONSIDERATO, pertanto, che la prescrizione di cui sopra, riferita al comma 11 dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale, non mutano la precedente impostazione nel considerare ferme le prescrizioni del PAI.

CONSIDERATO che il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non potrebbe discostarsi dalla suddetta valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto alla prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si localizza all'interno della cosiddetta zona fluviale “interna” definita dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale e sempre in area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che l'approvato Piano paesaggistico regionale individua ancora l'area oggetto d'intervento nell'Ambito di paesaggio n. 64, Basse Langhe, nella relativa Unità di paesaggio n. 6411 “Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese”, e quindi nella fascia fluviale interna e allargata (di cui al sopra citato articolo 14 delle Norme di Attuazione). La Scheda di Ambito n. 64 allegata al Piano paesaggistico regionale individua le caratteristiche naturali e le emergenze fisico-naturalistiche dell'area interessata, che è dall'AIPo definita ancora caratterizzata “da condizioni di significativa naturalità” (cfr. parere del 21/09/2016, n. 23419, p. 3, per il progetto della Società Tanaro Power S.p.A.), che pertanto deve essere comunque oggetto di conservazione e recupero per il mantenimento delle qualità paesaggistiche riconosciute dal Piano paesaggistico regionale per la relativa Unità di paesaggio (cfr. art. 11 delle Norme di Attuazione). L'intervento proposto ricade - cfr. anche la conferma di cui all'elaborato del proponente Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 ..., p. 26 -, per la sponda idrografica destra, in area di core zone, e in area buffer zone del sito UNESCO de I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, la cui disciplina di gestione ed uso, cogente ed immediatamente prevalente, è stabilita dalle prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il progetto presentato, localizzato in un'area pianeggiante (utilizzata a fini agricoli e con scarse costruzioni) prevede nel concreto delle opere attuate la costruzione con nuova struttura della traversa del fiume Tanaro (sbarramento nuovo di tipo mobile, che sovrasterà una soglia di tipo fisso), crollata ancora nel 2002, previa la demolizione della porzione rimasta di sbarramento esistente (già sbarramento di tipo fisso), con il contestuale ripristino delle funzioni del Canale irriguo San Marzano in sponda destra e la valorizzazione del salto idraulico con l'inserimento di un impianto idroelettrico in sponda sinistra (di tipo puntuale, senza sottensione d'alveo, ad acqua fluente). L'impianto idroelettrico, realizzato per l'alloggiamento delle due turbine, è previsto quale totalmente interrato e in modo da consentire che le opere di presa e restituzione delle acque possa avvenire immediatamente a monte e a valle dello stesso suddetto nuovo sbarramento mobile/fisso. La restituzione delle acque al fiume Tanaro è previsto quindi che avvenga ai piedi dello sbarramento. E' prevista anche la realizzazione di scale per l'ittiofauna. Inoltre, si



Servizio V - “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

prevede la connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete ENEL attraverso un collegamento interrato, per la cui posa si prevede di utilizzare il tracciato di pista esistente (cfr. anche elaborato di progetto n. 17, dicembre 2016). Inoltre, il proponente ha previsto la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale conseguenti alla messa in esercizio dell'impianto stesso, quali il consolidamento del punto di confluenza delle acque golenali, il ripristino di una pista ciclabile, la creazione di un'area umida, la realizzazione di un sentiero naturalistico pedonale, avendo comunque evidenziato come le opere previste siano anche atte a potenziare i corridoi di connessione ecologica (cfr. Elaborato SIA3 e l'Elaborato 1 delle Controdeduzioni del gennaio 2018).

RITENUTO che il riferimento ineludibile per la valutazione del progetto di cui trattasi è l'avvenuto rispetto delle prescrizioni del vigente approvato Piano paesaggistico regionale, immediatamente prevalenti fin dalla sua adozione, tra cui quella del co. 11 (ovvero ex 10 del Piano riadottato) dell'articolo 14 delle relative Norme di Attuazione, ai sensi del quale restano ferme le prescrizioni del PAI, per il quale nella fase istruttoria del presente procedimento si è ascoltata la valutazione negativa di compatibilità dall'AIPo in occasione della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del 16/03/2017, anche se non formalizzato con atto scritto più volte richiesto, salva una possibile diversa interpretazione dell'intervento proposto sulla traversa crollata parzialmente non come nuova costruzione, ma come opera esistente da ricostruire (cfr. in proposti anche quanto correttamente riportato nel parere n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, p. 7). Si ritiene che in ogni caso tutti gli effetti – positivi e negativi – derivanti dalla proposta progettuale siano stati valutati da questo Ministero nel corso del procedimento, ma di fatto dovendosi alla fine riscontrare una concreta possibilità che il progetto proposto sia dichiarato incompatibile con la predetta prescrizione d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dell'area tutelata per legge direttamente interferita dal progetto, così come sancita dal Piano paesaggistico regionale. Per quanto attiene alle valutazioni di merito idrauliche non si può d'altronde che rimandare ai pareri resi dalle competenti Amministrazioni pubbliche, non avendone una diretta competenza questo Ministero. Ancora, non si può considerare risolutivo della suddetta concreta possibile incompatibilità paesaggistica il fatto che il proponente abbia proposto misure compensative, in quanto è chiaro che non sono esse stesse in grado di agire sui fenomeni idraulici che vengono qui evidenziati quali elementi di valutazione da parte dell'AIPo.

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA, la Relazione paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione integrativa ed integrativa volontaria, le controdeduzioni prodotte dal proponente nel corso del procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto ed esaminato; vista la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, ritiene che allo stato attuale degli atti disponibili non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla Società San Francesco Energie s.r.l. per la Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN), stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale >.

CONSIDERATO che la suddetta nota prot. n. 15168 del 04/06/2018 della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con l'allegato parere tecnico istruttorio prot. n. 15165 del 04/06/2018, è stata resa pubblica il 05/06/2018 sul sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l. non ha presentato osservazioni a quanto alla stessa comunicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 15168 del 04/06/2018, anche per come verificato per le vie brevi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte a cura del Responsabile del Procedimento della suddetta medesima Direzione generale.

RITENUTO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio abbia svolto i necessari atti, le pertinenti analisi e valutazioni, quali attinenti alla propria sfera di competenza, al fine di poter determinare la compatibilità ambientale del progetto proposto, anche sulla base delle informazioni pertinenti già disponibili per la stessa tipologia di opera e sullo stesso sito qui prescelto ai fini di prevenire impatti negativi del progetto proposto sull'ambito paesaggistico tutelato ed interessato dal progetto di cui trattasi, questo anche



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

20

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

tramite la consultazione e la richiesta di parere alle competenti Amministrazioni pubbliche, pertanto coinvolte nel presente procedimento.

EVIDENZIATO, ancora, che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto, esaminato ed evidenziato; vista la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto, **la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, ritiene che allo stato attuale degli atti disponibili **non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell'intervento proposto** dalla Società San Francesco Energie s.r.l. per la **Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro**, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN), stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale.

ma
Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it